



REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2020

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA.....	4
3. ELENCO SPECIALE.....	4
4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE	5
5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO	5
6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE	7
7. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO	8
8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE.....	9
9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO	10

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

Azione/i: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

Comunicazione/i Iniziale: indica la comunicazione all'Emittente effettuata dall'Intermediario, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading*;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: indica l'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, disciplinato dall'art. 7 dello Statuto, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto;

Emittente o Società: UnipolSai S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45;

Incaricato: indica la competente Funzione aziendale di UnipolSai incaricata della gestione dell'Elenco Speciale;

Intermediario/i: soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'art. 2, lettera m) del Provvedimento unico sul *post-trading*;

Periodo di Maturazione: periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

Provvedimento unico sul *post-trading*: indica il provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia contenente la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" adottato da Consob e Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018;

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;

Regolamento: indica il presente regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale relativo al voto maggiorato, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

Seconda Comunicazione: indica la comunicazione all'Emittente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante, rilasciata ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul *post-trading* una volta decorso il Periodo di Maturazione;

Statuto: lo statuto dell'Emittente;

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

2. PREMESSA

In data 29 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha modificato l'articolo 7 dello Statuto introducendo la disciplina del voto maggiorato, in esercizio della facoltà prevista dall'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF.

In data 25 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dalla predetta Assemblea Straordinaria, (i) ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società, l'Incaricato e gli Intermediari; e (ii) ha affidato alle proprie strutture aziendali competenti l'incarico della gestione dell'Elenco Speciale.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano due voti a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.unipolsai.it) all'interno della sezione *Investors/Azionariato/Voto Maggioato*.

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, che ne riferirà agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul *post-trading* e allo Statuto.

3. ELENCO SPECIALE

La Società istituisce un Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, co. 2, del TUF e dell'art. 7 dello Statuto sociale, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, in cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

All'Elenco Speciale si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 cod. civ. e nell'art. 83-*undecies* del TUF, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

Ai sensi dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del Richiedente;
- b) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- c) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- a) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- b) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo in particolare a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante o agli Azionisti in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
- procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante (*i.e.* l'Azionista cui spetti il diritto di voto in quanto titolare della piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, della nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o dell'usufrutto dell'Azione con diritto di voto).

Il Richiedente deve rivolgersi all'Intermediario "ultimo" presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni al fine di chiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società, secondo quanto previsto dal Provvedimento unico sul *post-trading*, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni per cui la richiesta viene effettuata. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "azionistiunipolsai@pec.unipol.it" la Comunicazione Iniziale prevista dall'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading*, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è a disposizione sul sito *internet* della Società (www.unipolsai.it), all'interno della sezione *Investors/Azionariato/Voto Maggiorato*.

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute alla Società direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

Nel caso in cui il Richiedente non sia una persona fisica, quest'ultimo dovrà precisare all'interno

della richiesta di iscrizione nell'Elenco se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi, fornendo, se del caso, i dati identificativi del soggetto controllante e della relativa catena di controllo e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

5.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede, per il tramite dell'Incaricato, all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente), con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società per il tramite dell'Incaricato può richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante – anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, comunica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione Iniziale contenente l'indicazione della data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione Iniziale contenente l'indicazione delle motivazioni del rifiuto.

5.3 Conseguimento del voto maggiorato

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la Record Date di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Ai fini dell'accertamento della maggiorazione del diritto di voto, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, deve rivolgersi all'Intermediario "ultimo" presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni al fine di chiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Provvedimento unico sul post-trading, la Seconda Comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi. L'Intermediario trasmette la Seconda Comunicazione alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata "azionistiunipolsai@pec.unipol.it".

La Società, ricevuta la Seconda Comunicazione, accerta per il tramite dell'Incaricato l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, nei termini sopra indicati, dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi

e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia irrevocabile dell'interessato al voto maggiorato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo di Maturazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

6.1 Comunicazione di rinuncia irrevocabile

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, fermo restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi di quanto sopra.

La richiesta deve essere presentata dal titolare del Diritto Reale Legittimante, in forma scritta, rivolgendosi all'Intermediario "ultimo" presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società la relativa comunicazione di revoca totale o parziale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul *post-trading*.

La predetta comunicazione di revoca è trasmessa senza indugio dall'Intermediario all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "azionistiunipolsai@pec.unipol.it", specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione.

Ricevuta la richiesta, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul *post-trading*.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente

Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

6.2 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società, e acconsente a che l'Intermediario comunichi, ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione Iniziale, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico sul *post-trading*, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i Iniziale/i.

Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "azionistiunipolsai@pec.unipol.it".

Ricevuta la comunicazione, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione relativa alla perdita del diritto ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale – per il tramite dell'Incaricato – le Azioni iscritte con data più recente, secondo quanto disposto dallo stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul *post-trading*.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica al competente Intermediario tramite posta elettronica certificata – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, esplicitando la relativa motivazione.

6.3 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, provvede –per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

7. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art. 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al soggetto iscritto nell'Elenco Speciale. Se, a seguito della costituzione di alcuno dei predetti diritti o vincoli, il titolare del Diritto Reale Legittimante originariamente iscritto nell'Elenco Speciale (i) perde il diritto di voto in relazione a tutte o a parte delle Azioni iscritte nell'Elenco Speciale e (ii) successivamente lo riacquista, deve effettuare, per le Azioni in relazione alle quali si è verificata la predetta causa di interruzione, una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi del precedente art. 5. In riferimento a tali Azioni, il diritto alla maggiorazione matura con il decorso integrale del Periodo di Maturazione decorrente dalla nuova iscrizione. Resta fermo che, nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

8.1 Conservazione del diritto alla maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato eventualmente già maturato) si conserva nei casi di:

- a) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della società beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine, la nozione di controllo cui fare riferimento è quella del controllo di diritto prevista dall'art 2359, comma 1, n 1., del Codice Civile.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono

registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, quest'ultimo comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento unico sul *post-trading*.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "azionistiunipolsai@pec.unipol.it".

La Società verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

8.2 Estensione del diritto alla maggiorazione

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di Maturazione; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di Maturazione calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

L'intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento unico sul *post-trading*,

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

9.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.unipolsai.it), all'interno della sezione *Investors/Azionariato/Voto Maggiorato*, i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF) e della data

di iscrizione, entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

9.2 Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.